

QUESITI:

Quesito n.1

- Al personale che verrà reperito presso l'attuale concessionario verranno applicate le condizioni del contratto a tempo determinato full time? Inoltre la parte di personale che non verrà assunta al momento del contratto avrà sempre la priorità in futuro?

RISPOSTA

Si tratta in sostanza dell'applicazione dell'istituto della c.d. clausola sociale, e degli aspetti operativi che dovrà assumere quanto disposto dal CSA in materia. A tale proposito si richiama il disposto:

“Il concessionario si impegna a reperire prioritariamente il personale necessario alla prestazione del servizio tra quello attualmente impiegato dall'attuale concessionario, in misura adeguata all'organizzazione dell'attività.”

La risposta di merito al quesito trae le mosse dal parere sul tema dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, del 13/03/13.

Occorre richiamare preventivamente l'art. 69 del codice dei contratti pubblici che prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di esigere particolari condizioni per l'esecuzione del contratto, purché le stesse siano compatibili con il diritto comunitario e i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità e, purché tali condizioni, siano precisate negli atti di gara.

Si richiama inoltre la direttiva 2004/18/CEE che disciplina la compatibilità delle norme locali di settore con il diritto comunitario, richiedendo che le medesime non siano direttamente o indirettamente discriminatorie, e che quindi operino quali condizioni di esecuzione del contratto e non possano pertanto costituire barriere di ingresso, nella forma della richiesta di elementi di ammissibilità dell'offerta.

Il parere contiene poi, in merito alle modalità applicative della richiamata clausola, l'esplicitazione di un espresso principio secondo il quale, la clausola medesima determina il mantenimento degli operatori della ditta precedentemente affidataria, purché il numero e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con l'organizzazione di impresa della ditta aggiudicataria e con le esigenze tecnico organizzative previste per l'esecuzione del servizio.

Tale principio appare coerente peraltro con recente giurisprudenza; per tutte si richiama Cons. Stato, V giugno 2009, n. 3900, “l'appaltatore subentrante deve prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell'appaltatore uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante”.

La clausola contenuta nel CSA correlato al bando di cui si tratta prevede quindi che eventuali vacanze nell'organico del concessionario subentrante siano coperte attingendo prioritariamente fra il personale già dipendente del precedente concessionario, per l'intera durata del contratto e, fino al concorrere dell'organico complessivo ritenuto necessario per l'erogazione dei servizi di cui al bando. Il rapporto di lavoro da instaurarsi con tale personale potrà assumere una delle forme previste dalla normativa e dai contratti collettivi applicabili alle attività svolte.

Quesito n.2

- Con riferimento all'obbligo imposto al nuovo concessionario di utilizzare in via prioritaria i lavoratori del precedente appalto, con la presente sono a domandare il nominativo, il numero e la qualifica degli stessi posto che l'attuale concessionario esercita numerose attività imprenditoriali con la medesima società;

RISPOSTA

Per le modalità con cui opera la c.d. clausola sociale si rimanda alla risposta al quesito precedente.

Quesito n.3

- il progetto di massima per l'installazione di segnaletica permanente quando dovrà essere depositato?

RISPOSTA

Rimandando alla risposta su altro quesito contenente elementi di analogia con il presente, si specifica che il CSA prevede espressamente all'art 13 delle **PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE MODALITA' DI ESECUZIONE DEI SERVIZI AFFIDATI IN CONCESSIONE** che , "decorso un anno dall'avvio dell'attività il Concessionario si impegni a presentare un progetto di massima per l'installazione di segnaletica permanente che dia informazione dei tempi e modi di effettuazione del servizio di lavaggio strade. Tale progetto verrà valutato dall'Amministrazione alla luce della normativa vigente" .

Viene cioè individuato solo un termine iniziale per la predisposizione del progetto in parola, quindi, in assenza di specifiche indicazioni negli atti di gara, il termine entro il quale tale progetto dovrà essere depositato, dopo il decorso del primo anno di contratto, sarà oggetto di accordo successivo tra le parti.

Quesito n.4

- L'area destinata al deposito di veicoli rimossi sita in via Ferrarese 211 necessita di particolari presidi antincendio?

RISPOSTA

Sentiti gli uffici competenti si comunica che, alla luce della normativa vigente, l'attività di depositaria che verrà insediata presso l'area di via Ferrarese 211, non è soggetta al rilascio di certificato di prevenzione incendi.

Quesito n.5

- Vi è qualche elemento ostativo alla partecipazione al presente bando di gara tramite un costituendo R.T.I che a sua volta verrà eventualmente trasformato in una società di progetto ai sensi dell'art. 156 del codice degli appalti pubblici?

RISPOSTA

Come già previsto anche nel bando di gara è ammessa la partecipazione anche in forma di costituita/costituenda A.TI."

Relativamente all'applicabilità dell'art. 156, lo stesso non è applicabile a tale tipologia: infatti anche dal tenore letterale dell'articolo suddetto, si ricava che viene previsto (e obbligatoriamente) solo per "concessione per realizzazione o gestione di una infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilità nonché per la "finanza di progetto" ;

Risulta invece applicabile l'art. 93 del regolamento al codice (dpr 207/2010) che di seguito si riporta:

Art. 93 DPR 207/2010 - Società tra concorrenti riuniti o consorziati

1. *I concorrenti riuniti o consorziati indicati dal consorzio come esecutori dei lavori, dopo l'aggiudicazione **possono costituire tra loro una società anche consortile, ai sensi del libro V del titolo V, capi 3 e seguenti del codice civile, per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori.***

2. *La società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessita' di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando le responsabilità dei concorrenti riuniti o consorziati ai sensi del codice.*

3. *Il subentro **ha effetto dalla data di notificazione dell'atto costitutivo** alla stazione appaltante, e subordinatamente alla iscrizione della società nel registro delle imprese.*

4. ***Tutti i concorrenti riuniti** devono far parte della società nella medesima percentuale di appartenenza al raggruppamento.*

5. *La società costituita dai concorrenti riuniti o consorziati **non può conseguire la qualificazione**. Nel caso di esecuzione parziale dei lavori, la società può essere costituita anche dai soli concorrenti riuniti o consorziati interessati all'esecuzione parziale.*

6. *Ai fini della qualificazione dei concorrenti riuniti, i lavori eseguiti dalla società sono riferiti ai singoli concorrenti riuniti, secondo le rispettive quote di partecipazione alla società stessa.*

7. *Ai fini della qualificazione dei concorrenti consorziati, i lavori eseguiti dalla società sono attribuiti secondo le disposizioni dell'articolo 86, comma 8.*

Pertanto , in relazione alla tipologia della concessione di cui trattasi, i concorrenti riuniti potranno, dopo l'aggiudicazione, eventualmente costituire tra loro una società anche consortile ai sensi dell'art. 93 del DPR 207/2010.

Quesito n.6

- Letto il "bando di gara" al capitolo 4 "condizioni e requisiti per la partecipazione alla gara" con particolare riferimento ai requisiti di idoneità professionale vorrete chiarire quali sono le attività corrispondenti ai servizi oggetto di gara; in particolare qualora il concorrente RTI fornisca attraverso società mandanti proposte aggiuntive migliorative che non riguardano l'oggetto di gara potranno partecipare alla procedura?

RISPOSTA

Premesso che le attività corrispondenti ai servizi oggetto di gara sono quelle definite nel CSA e, che, nel bando di gara è chiaramente indicato che "*Sono ammessi a partecipare alla gara raggruppamenti temporanei d'impresa (...)*", risulta chiaro che ciascun componente dovrà possedere integralmente i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale.

Tenuto conto che trattasi di bando di concessione di servizi, in analogia a quanto previsto ad esempio in materia di LLPP all'art. 92 co. 5 del regolamento al codice dei contratti (DPR 207/2010), articolo che disciplina la cd. "cooptazione" qualora il concorrente singolo o riunito risulti già in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, potrà - in analogia a quanto indicato all'art. 92 del DPR 207/2010 - associare degli ulteriori soggetti che assumeranno il ruolo di "cd. cooptati" e quindi un ruolo diverso da eventuali mandanti, qualificati ad assumere attività diverse da quelle indicate nel presente bando, fermo restando che le stesse non dovranno eccedere il limite del 20% dell'importo contrattuale determinato per la gara in euro 2.500.000 (duemilionicinquecentomila).

Quesito n.7

- In riferimento alla gara in oggetto si necessita avere chiarimenti in merito alla dichiarazione da presentare come al punto C della Specifica al Bando di Gara: punto 7) "dichiara di essere in possesso dei requisiti per l'esercizio della attività di rimessa dei veicoli ai sensi art. 1 DPR 480/2001 e art. 19 L.241/90": vorremmo sapere quali sono tali requisiti in quanto analizzando il DPR si parla di denuncia di inizio attività; bisogna presentare la Scia al Comune di Bologna per partecipare alla gara?

RISPOSTA

In riferimento alla lettera C della Specifica al Bando di Gara di cui al punto 7, non deve essere presentata alcuna "Scia" al Comune di Bologna per il bando ma produrre apposita autocertificazione in cui vi sia la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti che sono richiesti all'interno della "Scia" in caso di inizio attività. Trattandosi di requisiti di partecipazione alla gara, i medesimi devono essere posseduti all'atto della presentazione dell'offerta.

Quesito n.8

- In riferimento alla gara in oggetto si necessita avere chiarimenti in merito al tipo di pagamento del servizio; verrà riconosciuto ad ore o a chiamata?

RISPOSTA

Per il pagamento del servizio occorre fare riferimento alla delibera di giunta n.167267/2012 già pubblicata sul sito in risposta agli ultimi quesiti pervenuti .

Quesito n.9

- Ulteriore chiarimento sulle tariffe : il ribasso determinato sull'offerta dell'aggiudicatario si riferisce al ribasso unico sia per la rimozione che la custodia. L'art. 3 del CSA fa intendere che il ribasso dovrà essere applicato solamente alle tariffe di rimozione , e non a quelle di custodia che vengono deliberate dalla Giunta . Pertanto quali sono le tariffe da applicare all'utente?

RISPOSTA

Come chiarito in occasione di quesito in parte analogo , il punto 5 del Bando , riferito ai criteri di aggiudicazione, prevede l'attribuzione di una valutazione al "ribasso percentuale sulle tariffe". Il ribasso deve quindi intendersi riferito a tutte le tariffe. Pertanto l'offerta economica dovrà contenere una sola aliquota di ribasso , da attribuirsi nella stessa ed eguale misura alle tariffe di rimozione e di custodia. Di conseguenza le tariffe che verranno applicate agli utenti a seguito dell'aggiudicazione e della stipulazione di contratto con il concessionario, saranno quelle determinate in ragione dell'applicazione alle tariffe base , della percentuale di ribasso offerta dall'aggiudicatario.

Quesito n.10

- I costi di tutta la modulistica necessaria, (verbale di rimozione, restituzione, ecc..) a chi saranno a carico?

RISPOSTA

I costi della modulistica necessaria allo svolgimento dell'attività saranno a carico del concessionario.